

# COMUNE DI COLI

## PROVINCIA DI PIACENZA

#### **IL SINDACO**

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020 e specificatamente la previsione normativa contenuta all'art. 1, comma 1, lett. b) che recita: "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,...";

#### Considerato che:

- 1) nel Comune di COLI zona di Coli, Peli, Scabiazza non sono presenti:
  - a. farmacie e parafarmacie;
  - b. esercizi di vendita di prodotti alimentari (frutta, verdura, macelleria, ecc.) e di altri beni di prima necessità;
  - c. distributori di carburante;
  - d. combustibili per riscaldamento (pellet);
  - e. alimenti per animali domestici, da cortile e allevamento.
- 1) nel Comune di COLI zona di Perino Valle di Macerato ed Aglio non sono presenti:
  - a. esercizi di vendita di prodotti alimentari (macelleria) e di altri beni di prima necessità;
  - b. distributori di carburante;
  - c. combustibili per riscaldamento (pellet);
  - d. alimenti per animali domestici, da cortile e allevamento.

VISTO che nulla prevedendo il D.P.C.M. soprarichiamato in merito a tale evenienze;

che per i poteri concessi al Sindaco dall'art 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

#### **AUTORIZZA**

i cittadini del Comune di COLI, così come sopra indicati, solo ed esclusivamente per acquisto beni e prodotti alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020, a spostarsi nel comune più vicino presso il quale tali esercizi sono aperti.

lo spostamento è consentito solo UNA volta a settimana ed a UN solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona.

### INCARICA

la Polizia Municipale e le Forze di Polizia di far osservare il dispositivo del presente provvedimento



# COMUNE DI COLI

### PROVINCIA DI PIACENZA

La Polizia Municipale di trasmettere la presente ordinanza a Prefettura ed alla Questura di Piacenza, Carabinieri e Guardia di Finanza;

A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni. In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale 24/03/2020

Per il Sindaco Il Vice Sindaco (Arch. Ester Pugni)

